



c.a. Direzione DAP Lecce
STLE

p.c. Direzione Scientifica
Sede

Oggetto: Procedimento di Riesame AIA - Impianto trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi sito in Presicce (LE) – “Ecolio2”. Trasmissione parere CRA. Rif. Pratica CRA_AA_23/2023.

Rif. Documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in riscontro parere del CRA trasmesso con nota prot. n.78273 del 16/11/2022.

In riferimento all’oggetto, per quanto di competenza, si trasmettono le osservazioni relative al riscontro fornito dal Gestore alla nota indicata in oggetto, analizzando la seguente documentazione:

- RISCONTRO PARERI 02_2023.pdf
- ELDES_12_PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_REV04.pdf del 02/2023 e ELGRAF10_PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_REV05.pdf (V emissione)
- ELDES_11_RELAZIONE C_BAT_REV04.pdf del 02/2023.

Preso atto del riscontro del Gestore sulle considerazioni modellistiche e sull’applicazione delle BAT di riferimento per la definizione dei limiti emissivi, si specificano di seguito alcune considerazioni relative al Piano di monitoraggio e Controllo.

1

Sorgente convogliata Et

In primis si rappresenta che, come peraltro riportato dallo stesso gestore nel documento “ELDES_12_piano di monitoraggio e controllo_rev04.pdf del 02/2023 e elgraf10_piano di monitoraggio e controllo_rev05.pdf (v emissione)”, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 2, lettere a) e b) della Legge Regionale Puglia n. 32/2018 rendendo la stessa non applicabile agli impianti eserciti in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale. Alla luce di quanto sopra esposto e ferme restando le valutazioni di codesta A.C., Arpa Puglia non concorda con la proposta del Gestore di considerare come valori limite di emissione (VLE) delle sostanze odorigene, le concentrazioni utilizzate per effettuare il calcolo modellistico.

Pertanto, considerando che con la Determina della Provincia di Lecce, Atto n. 167 del 30/03/2017 (prot. gen. atto n. 435 del 30/03/2017), sono stati indicati gli inquinanti da monitorare al punto di emissione Et e che per le emissioni odorigene, nella citata D.D., è stato indicato il valore limite pari a 2000 UOE/m3 lo scrivente Servizio ritiene idoneo, in via conservativa e cautelativa, confermare il valore limite di emissione delle sostanze odorigene già autorizzato. Tale VLE non contraddice il principio di miglioramento continuo, delle performance ambientali, il quale rappresenta l’obiettivo principale nello svolgimento delle attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Sorgenti di Emissioni Diffuse

In merito alle emissioni diffuse, il Gestore specifica che semestralmente verrà monitorata la “qualità dell’aria ambiente”, attraverso l’impiego di sistemi passivi tipo *Radiello* da porsi in 6 postazioni di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it



monitoraggio fisse denominate ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6 per la determinazione dei parametri Mercaptani, Ammoniaca, H₂S, Limonene. Inoltre, specifica che in prossimità delle sezioni biologiche verrà effettuata anche la misurazione della concentrazione di odore.

Si ribadisce che la presenza di sorgenti odorigene diffuse areali, non confinate, dovrebbe essere consentita esclusivamente nei casi in cui la non significatività delle stesse, in termini di emissione, possa essere dimostrata. Se, in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'Autorità Competente decidesse di autorizzare tali emissioni diffuse di sostanze odorigene se ne dovrà comunque prevedere il monitoraggio direttamente sulla superficie emissiva. Si rileva, infatti, che la determinazione della concentrazione di odore in aria ambiente in maniera estemporanea, fornisce informazioni spesso limitate. Pertanto, nel caso in cui le sorgenti odorigene diffuse areali, dovessero essere autorizzate dall'A.C. si chiede di inserire nel PMC uno specifico paragrafo ad esse dedicato con le modalità di campionamento sulle superfici emissive, i parametri oggetto del monitoraggio e i valori limite emissivi che dovranno essere rispettati.

Piano di Gestione odori

Il Gestore ha inserito al par. 12.6.1 del PMeC un capitolo denominato "Piano di Gestione degli odori". Tuttavia si ribadisce che la BAT12 prevede la redazione di uno specifico documento che riporti:

- un protocollo contenente azioni e scadenze,
- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

La documentazione prodotta dal Gestore non contiene le suddette informazioni. Si reitera quindi la richiesta di produrre un Piano di Gestione degli odori confacente alla BAT12.

Tanto si trasmette a Codesto Dipartimento, per i successivi adempimenti sul procedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Centro Regionale Aria
Il Direttore Scientifico
Ing. Vincenzo Campanaro

Il Dirigente Ambientale
Centro Regionale Aria
Dott. Lorenzo Angiuli